

## 9 - RUMORE E INQUINAMENTO ACUSTICO

### Premessa e fonte dati

La Legge 447 del 26/10/1995 definisce l'inquinamento acustico come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi". Il rumore è un'emissione sonora che provoca sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi, rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali nelle aree urbane, e determina forti reazioni da parte della popolazione esposta.

Fra le principali fonti di inquinamento acustico spiccano le infrastrutture di trasporto (infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali) con il traffico che ad esse è correlato, seguono attività industriali e artigianali, pubblici esercizi e discoteche, cantieri e altre attività a carattere temporaneo (manifestazioni, concerti, ecc.). La Direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007 modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. La Direttiva 2002/49/CE aveva l'obiettivo primario di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, (attraverso una mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni agli Stati membri), di informare il pubblico sul rumore ed i suoi effetti e di adottare dei piani d'azione.

Il sesto programma di azione comunitario in materia di ambiente stabilisce l'obiettivo di "ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggetto a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore da traffico terrestre che, secondo alcuni studi scientifici, provoca danni alla salute ..."

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" definisce competenze e procedure per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione e per assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico, ma rinvia a successivi decreti attuativi sia la definizione degli aspetti più specificatamente tecnici, sia il coordinamento e l'armonizzazione con il complesso quadro normativo a livello nazionale.

La mappatura acustica ed i piani per la gestione dei problemi di inquinamento da rumore dovranno essere predisposti per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti e per le principali infrastrutture di trasporto (ovvero assi stradali, assi ferroviari ed aeroporti con determinati volumi di traffico annuo). La classificazione/zonizzazione acustica consente di assegnare a porzioni omogenee di territorio sulla base della prevalente destinazione d'uso, specifiche classi indicate dalla normativa. Il processo di zonizzazione è alla base della definizione dei piani di risanamento acustico.

L'ISPESL ha messo a disposizione sul proprio sito dal 2007, il documento "Prime indicazioni operative sui D. Lgs. 187/2005 e 195/2006 in materia di esposizione a vibrazioni e rumore nei luoghi di lavoro redatte dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con l'ISPESL".

L'inquinamento acustico provoca danni all'udito, derivanti sia dal livello di rumore in decibel (unità di misura acustica) sia dalla durata dell'esposizione, o quantità di energia sonora assorbita. I fonometri, misurano i livelli di rumore e lo integrano in funzione del tempo, dividendo poi il valore ottenuto di

energia sonora per l'intervallo di tempo trascorso. Il livello di rumore viene espresso mediante un valore medio in continua evoluzione, "Livello Equivalente" (Leq), in decibel (dB)

La normativa nazionale (**L. 447/95 e decreti applicativi**) e regionale (**L.R. 18/01**) prevedono un'articolata serie di azioni per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento acustico: classificazione acustica del territorio e piani di risanamento comunali, piani di risanamento delle aziende nonché piani di contenimento e abbattimento del rumore per le infrastrutture di trasporto, valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico. La zonizzazione rappresenta un indicatore della volontà dei Comuni di affrontare il problema, così come gli interventi di bonifica volti a contenere i livelli di inquinamento acustico (posa in opera di asfalto fonoassorbente, creazione di barriere antirumore).

Nella tabella C del DPCM 14/11/97, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 447/95, sono riportati i valori limite delle sorgenti sonore in funzione delle sei classi di destinazione d'uso del territorio (I - VI). I valori limite assoluti di immissione (Tab. 9.1). sono definiti come i livelli di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori. Nel decreto vengono altresì fissati i valori limite differenziali di immissione che si applicano all'interno degli ambienti abitativi. Il criterio differenziale impone nel periodo diurno il rispetto della differenza di 5 dB tra il rumore ambientale (rumore con presenza della specifica sorgente disturbante) e il rumore residuo (rumore in assenza della specifica sorgente disturbante), differenza che si riduce a 3 dB durante il periodo notturno. Tale criterio non si applica nelle aree di classe VI e alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività o comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dello stesso.

### Classificazione del territorio comunale

Classi Descrizione

I Aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. Ad esempio aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici eccetera.

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

III Aree di tipo misto, interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

IV Aree di intensa attività umana, interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali e le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V Aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI Aree esclusivamente industriali, esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab.9.1 - Valori limite di immissione<sup>54</sup> (Leq espressi in dB(A))

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6 ÷ 22) (dBA)	Notturno (22 ÷ 6) (dBA)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Fonte: DPCM 1 marzo 1991

<sup>54</sup> **Valore limite di immissione:** valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

La Legge quadro n. 447/95 individua pertanto i criteri generali di valutazione, obiettivi di qualità e linee di intervento. I valori limite assoluti di immissione vengono definiti come i livelli massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori ed espressi secondo i parametri definiti dalle norme vigenti in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora in curva di ponderazione "A", misurato in dB e riferito ai periodi diurno (Laeq, d) e notturno (Laeq, n).

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di attenzione<sup>55</sup> ad eccezione delle aree esclusivamente industriali.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del territorio, spettano ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e, soprattutto, l'adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati. I Comuni con più di 50.000 abitanti, sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune.

Tutti i Comuni sono tenuti a definire un proprio Piano di Zonizzazione Acustica, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, in seguito l'Ente stila un Piano di Risanamento, che dovrà essere automaticamente attuato al superamento dei limiti di attenzione, oppure redatto per il perseguimento dei valori di qualità<sup>56</sup>.

In attesa che i Comuni definiscano le zonizzazioni, il DPCM 1 marzo 1991 stabiliva un regime transitorio per il quale valgono le definizioni ed i valori della tabella seguente (Tab. 9.2).

*Tab. 9.2: Limiti validi in assenza di zonizzazione (Leq espressi in dB(A)) in base a DPCM 1 marzo 1991*

Zonizzazione	Diurno	Notturmo
Tutto il territorio nazionale	70	60
Agglomerato urbano di particolare pregio ambientale, storico e artistico	65	55
Aree totalmente o parzialmente edificate	60	50
zone esclusivamente industriale	70	70

I valori limite differenziali di immissione, della L. 447/95, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella 9.1.

Per l'inquinamento acustico da traffico il DPR n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", si applica alle principali infrastrutture stradali quali autostrade, strade extraurbane, strade urbane, strade locali e riguarda tanto

<sup>55</sup> **Valore di attenzione:** valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

<sup>56</sup> **Valore di qualità:** valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

le infrastrutture esistenti quanto quelle di nuova realizzazione. Per ciascuna di esse vengono stabiliti dei limiti acustici diurni e notturni: i limiti acustici diurni sono di 65 dB(A) per le strade normali e di 50 dB(A) per le zone “speciali” sopra accennate, mentre in fascia notturna i valori sono rispettivamente di 55 dB(A) e 40 dB(A).

Anche il Codice della Strada (D.Lgs.285/92 e smi) ha previsto per il traffico veicolare un monitoraggio dell'inquinamento acustico effettuato dagli enti proprietari delle strade.

La Regione Lazio con la L.R. n. 18 del 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” ripartisce le funzioni amministrative tra Comuni e Provincia. L'art. 4 stabilisce le *competenze delle province*:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera d);

b) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.), istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore compatibile con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (S.I.R.A.);

c) la verifica del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;

d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e la formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) la verifica dell'adeguamento dei piani di risanamento comunali sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;

f) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Provincia o a parte del suo territorio comprendente più comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

### Fonte dati

Le principali fonti informative per ciò che riguarda l'inquinamento acustico, utilizzate per l'elaborazione del presente capitolo sono costituite da:





Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo

I dati relativi al numero di esposti in ambito provinciale sono stati forniti dall'ArpaLazio di Viterbo.

Per i riferimenti nazionali Annuario dei Dati Ambientali – APAT Edizione 2007

Le informazioni relative alla consistenza del parco veicolare fanno riferimento a dati ACI.

*Tabella di sintesi dei principali indicatori*

INDICATORE	STATO	TENDENZA NEL TEMPO
<i>Inquinamento acustico (P)</i>		
<i>Zonizzazione acustica</i>		

## Indicatori

### 9.1 - Inquinamento acustico

I dati presi in considerazione per questo indicatore riguardano le annualità 2001/2003 e 2006/2007, ma mettono in evidenza, per ciò che concerne la provincia di Viterbo, un dato negativo legato alla crescita del numero di superamenti dei limiti di legge.

#### *Definizione dell'indicatore e metodologia di calcolo*

L'indicatore misura il numero e la tipologia di sorgenti controllate e per le quali si sono avuti superamenti e si completa con l'elenco degli esposti pervenuti ad ArpaLazio Sezione di Viterbo.

#### *Evidenze riscontrate*

Nel territorio provinciale di Viterbo si evince un numero di superamenti relativamente basso che si attesta in media su 11,25 superamenti all'anno.

*Tab.9.1.1:n\* e tipologia di sorgenti in ambito provinciale controllate in cui è riscontrato almeno un superamento*

Sorgenti	N. Sorgenti controllate per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti per tipologia			
	2001	2003	2006	2007
Attività produttive	2	1	3	3
Attività di servizio e/o commerciali		8	8	4
Cantieri				
Manifestazioni temporanee ricreative	8		2	5
Privati				
Altro	1			
Infrastrutture stradali				
Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie				
Infrastrutture aeroportuali				
Infrastrutture portuali				
Totale	11	9	13	12

Fonte: RSA del Lazio 2004 e ARPALazio


Nella tabella 9.1.2 sono riportate le sorgenti controllate e il relativo numero di esposti negli anni 2001/2003 e 2006/2007 e nella figura 9.1.1. le sorgenti controllate in ambito provinciale per cui si è rilevato almeno un superamento.

*Tab.9.1.2: N. sorgenti per cui il controllo è avvenuto a seguito di segnalazione/esposto dei cittadini all'Amministrazione provinciale e/o ad Arpalazio*

Sorgenti	N. Sorgenti controllate ed esposti			
	2001	2003	2006	2007
Attività produttive	3	3	8	8
Attività di servizio e/o commerciali	1	12	14	7
Cantieri				
Manifestazioni temporanee ricreative	13		2	7
Privati				
Altro	1		11	7
Infrastrutture stradali				
Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie				
Infrastrutture aeroportuali				
Infrastrutture portuali				
Totale	18	15	35	29

Fonte: RSA del Lazio 2004- ARPALazio

Fig.9.1.1: Sorgenti controllate in ambito provinciale per cui si è rilevato almeno un superamento



Fonte: RSA Lazio 2004- ARPALazio

Le attività di servizio e/o commerciali rappresentano la tipologia di sorgente di rumore maggiormente problematica, si evidenzia anche un incremento del superamento dei limiti per le attività industriali ed artigianali. Nella maggioranza dei casi l'indagine fonometrica viene attivata a seguito di esposti presentati direttamente dai cittadini

In merito al traffico ferroviario la Direttiva europea sul rumore ambientale 2002/49/CE, prevede che gli Stati membri elaborino per gli assi ferroviari principali, apposite mappe acustiche strategiche e piani di azione, con tempi prefissati e differenziati.

Il DPR 459/98 disciplina l'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, mentre il DM 29/11/2000 disciplina la disposizione di piani di intervento, di contenimento e abbattimento del rumore da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici e di trasporto.

Tale sorgente d'inquinamento acustico per la provincia di Viterbo non risulta particolarmente critica, per la dimensione della rete, per il numero di treni circolanti all'anno, e per l'elettrificazione della rete.

A livello nazionale nel 2006 i controlli evidenziavano globalmente un effettivo problema di inquinamento acustico (rilevazione di almeno un superamento dei limiti vigenti) per circa il 41% delle sorgenti controllate. Rispetto agli anni 2000-2003 si nota su scala nazionale una diminuzione, in termini percentuali, del numero di sorgenti controllate per le quali è stato riscontrato un superamento dei limiti di legge (nel 2002 il 58% delle sorgenti controllate superava i limiti, mentre nel 2003 il 61%).

Si evidenzia che le sorgenti controllate sono prevalentemente (64% del totale) attività produttive e attività di servizio e/o commerciali (in quest'ultima categoria risultano predominanti: pubblici esercizi, circoli privati e discoteche); le infrastrutture stradali rappresentano invece il 10% delle sorgenti controllate. L'attività di controllo viene eseguita nella maggioranza dei casi a seguito di segnalazioni dei cittadini (globalmente per il 71% circa delle sorgenti controllate, con percentuali variabili: per le attività di servizio e/o commerciali nel 97% dei casi, per le infrastrutture stradali nel 26% dei casi). Circa il 60% delle sorgenti segnalate con esposto dai cittadini presenta almeno un superamento dei limiti.

A livello provinciale nel corso dell'anno 2006 sono pervenute alla Sezione provinciale ARPA di Viterbo 35 segnalazioni in merito a situazioni di presunto inquinamento acustico, l'83% delle quali rientrava nelle competenze dell'Agenzia. In tutti i casi che hanno visto l'intervento dell'Agenzia il disturbo da rumore è stato valutato ricorrendo al criterio di immissione differenziale di cui al DPCM 14/11/97 art.4 mediante misure fonometriche eseguite all'interno degli ambienti abitativi.

Il 40% degli esposti riguardava attività commerciali (nel 58% dei casi è stata riscontrata una non conformità con i limiti normativi), il 13% attività artigianali (50% dei casi non conformi), il 10% attività industriali (33% dei casi non conformi), il 7% attività musicali o ricreative (100% dei casi non conformi). Il restante 30% era relativo ad altre sorgenti di rumore.

Le richieste di intervento hanno interessato nel 25% dei casi il comune di Viterbo, nel 20% il comune di Civita Castellana. Le altre segnalazioni sono state distribuite tra i comuni di Barbarano Romano, Capodimonte, Corchiano, Montalto di Castro, Marta, Montefiascone, Ronciglione, Sutri, Tarquinia, Valentano.

Nel corso dell'anno 2007 sono pervenute alla Sezione provinciale ARPA di Viterbo 29 segnalazioni in merito a situazioni di presunto inquinamento acustico, il 79% delle quali rientrava nelle competenze dell'Agenzia. In tutti i casi che hanno richiesto l'intervento dell'Agenzia il disturbo da rumore è stato valutato ricorrendo al criterio di immissione differenziale di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 mediante misure fonometriche eseguite all'interno degli ambienti abitativi.

Il 24% degli esposti riguardava attività commerciali (nel 57% dei casi è stata riscontrata una non conformità con i limiti normativi), il 24% attività musicali (71 % dei casi non conformi), il 10% attività artigianali (100% dei casi non conformi), il 12% attività industriali. Il restante 30% era relativo ad altre sorgenti di rumore.

Le richieste di intervento hanno interessato nel 25% dei casi il comune di Viterbo, nel 15% il comune di Tarquinia. Le altre segnalazioni sono state distribuite tra i comuni di Canino, Caprarola, Montalto di Castro, Montefiascone, Monteromano, Nepi, Ronciglione, Soriano, Valentano, Vetralla

Dal 2007 è iniziato il monitoraggio del rumore da traffico veicolare. Nell'anno 2007 sono stati raccolti, dietro richiesta del Comune di Monteromano, i dati relativi al tratto della Via Aurelia Bis che attraversa il comune stesso. Il monitoraggio ha evidenziato valori di LAeq compresi tra 65 e 71 dB(A) nel periodo diurno e tra 58 e 63 dB(A) nel periodo notturno, a fronte di limiti fissati dal DPR 142/2004 rispettivamente di 65 e 55 dB(A).

## **9.2 - Zonizzazione acustica**

Per zonizzazione acustica comunale si intende la classificazione del territorio comunale, effettuata dai Comuni, in aree acustiche omogenee, al fine dell'applicazione di valori limite differenziati per l'inquinamento acustico.

La legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447/95) obbliga tutti i comuni alla predisposizione della classificazione/zonizzazione acustica del territorio. Spettano alle Regioni l'individuazione dei criteri su cui i Comuni effettuano tenendo conto delle preesistenti destinazioni

d'uso del territorio classificazione del proprio territorio. Tali indicazioni sono state recepite dalla Regione Lazio con la Legge Regionale 18 /2001 in cui sono rappresentate le diverse competenze a carico di Regione, Province e Comuni.

A distanza di 8 anni dall'entrata in vigore della LR citata circa il 50 % dei Comuni della Provincia ha affrontato il problema della zonizzazione ed ha affidato incarichi esternamente per la sua predisposizione preliminare. Tale ritardo può essere imputabile alla scarsità di risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni per l'organizzazione e gestione della competenza oltre ad una scarsa volontà degli amministratori ad adottare ulteriori strumenti di vincolo per la pianificazione del territorio

### **Definizione dell'indicatore e metodologia di calcolo**

L'indicatore misura il numero dei comuni che, in ambito provinciale, hanno avviato la classificazione acustica.

### **Evidenze riscontrate**

In ambito provinciale, come già visto in precedenza, la situazione è ancora decisamente non soddisfacente, visto il numero esiguo dei comuni che, su 60 totali, hanno presentato la classificazione acustica preliminare.

La seguente tabella (Tab. 9.2.1) riporta i comuni del Lazio che, alla data 31/12/2006, hanno inviato presso gli uffici provinciali la proposta preliminare di classificazione acustica:

**Tab. 9.2. 1: Comuni che hanno approvato la classificazione acustica (nelle 6 classi I - VI)**

Regione	Numero Comuni	Comuni che hanno approvato la classificazione acustica		Popolazione zonizzata	Superficie zonizzata
Lazio	378	74	19,6%	60,5	25,0
<b>Italia</b>	<b>8101</b>	<b>2552</b>	<b>31,50%</b>	<b>40,8</b>	<b>26,9</b>

Fonte: Elaborazione APAT su dati ARPA/APPA (2006), ISTAT (2006)

Il DPCM 14/11/97 fissa, per le aree urbane in cui risulti presente anche una significativa vocazione d'uso residenziale, valori limite di immissione inferiori o uguali a 65 dBA in periodo diurno e a 55 dBA in periodo notturno. Gli stessi valori sono ritenuti un utile riferimento anche per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali specifici regolamenti d'esecuzione fissano, nelle fasce di pertinenza, limiti differenziati per tipologia di infrastruttura, di ricettore e sua collocazione.

In merito alla zonizzazione acustica dei territori comunali al 31.12.2008 solamente nove Comuni su sessanta (15%) hanno inviato alla Provincia di Viterbo il Piano di zonizzazione acustica definitiva, che sono: Blera, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Valentano, Vejano e Vetralla.

Solamente altri 20 Comuni su 60 (33%) hanno inviato alla Provincia di Viterbo la zonizzazione acustica provvisoria, e sono Arlena di Castro, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Bomarzo, Calcata, Caprarola, Castel Sant'Elia, Celleno, Cellere, Corchiano, Farnese, Gallese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Tuscania e Viterbo.

